

 <p><b>Sportello unico per l'Edilizia</b> PEC: <a href="mailto:sue@cert.comune.foggia.it">sue@cert.comune.foggia.it</a></p>	<p><b>AL COMUNE DI FOGGIA</b> <b>SPORTELLO UNICO</b> <b>SUE</b> <b>SUAP</b> CORSO GARIBALDI, 58 - 71121 FOGGIA</p>	 <p>PEC: <a href="mailto:suap@cert.comune.foggia.it">suap@cert.comune.foggia.it</a></p>
--	--	--

*Spazio riservato al protocollo generale*

**DICHIARAZIONE  
SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI  
ELABORATO INDICANTE IL BILANCIO DI  
PRODUZIONE (REGOLAMENTO REGIONALE N. 6 DE 12**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

iscritto/a all'albo professionale de \_\_\_\_\_

della Provincia di \_\_\_\_\_ con n° \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_

con studio professionale in \_\_\_\_\_

alla Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_ in qualità di **Progettista**,

E

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_

in qualità di **Intestatario/a** della domanda di **PdC** ovvero della **DIA/SCIA/CIL/CILA**, relativa ai lavori di \_\_\_\_\_

da effettuarsi a Foggia in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

( su area/edificio contraddistinta/o al N.C.E.U./N.C.T. al Foglio di mappa n° \_\_\_\_\_  
particella/e n° \_\_\_\_\_ sub. n° \_\_\_\_\_ ),

consapevoli delle sanzioni penali ed amministrative connesse con lo smaltimento abusivo di rifiuti, previste dal quadro normativo vigente in materia (D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi), congiuntamente,

### **D I C H I A R A N O**

che la **gestione dei rifiuti speciali prodotti dall'attività di costruzione**, demolizione e scavo di cui alla domanda di **PdC** ovvero della **DIA/SCIA/CIL/CILA/.....** relativa ai lavori su citati, avverrà nel rispetto del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi, nonché secondo le modalità e le prescrizioni di cui al **Regolamento Regionale n. 6 del 12 giugno 2006**, pubblicato sul BUR Puglia n. 74 del 16 giugno 2006. A tale scopo, di seguito, viene riportato idoneo elaborato che indica il **bilancio di produzione** (espresso in **mc.** ed in **kg.**) di materiale da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti secondo le indicazioni fornite dal precitato Regolamento regionale.

### **SI IMPEGNA \_\_\_\_\_ ALTRESI'**

a **comunicare**, al **termine dei lavori**, le **effettive produzioni di rifiuti** e la **loro destinazione** (riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto), **comprovata formalmente tramite apposita modulistica che sarà trasmessa in copia.**

*Si allega copia di valido documento di identità dei sottoscrittori.*

\_\_\_\_\_

Il Tecnico: \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Il/La Intestatario/a del **PdC** ovvero della **DIA/SCIA/CIL/CILA**: \_\_\_\_\_

**Bilancio di produzione di materiali da scavo e/o da demolizione e/o di rifiuto.**

(Gestione dei materiali edili di cui all'allegato n. 1 del R.R. n. 6/2006 – pubbl. sul BUR Puglia n. 74 del 16-6-2006)

- Quantità del **materiale da scavo** che verrà destinato al riutilizzo all'interno del Cantiere  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
mc. \_\_\_\_\_ ( pari a circa **kg.** \_\_\_\_\_ );
  
- Quantità del **materiale da scavo** in eccedenza da avviare ad altri utilizzi  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
mc. \_\_\_\_\_ ( pari a circa **kg.** \_\_\_\_\_ );
  
- Quantità di **materiali che risultano da demolizione e costruzione** che verranno destinati al riutilizzo all'interno del cantiere \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
mc. \_\_\_\_\_ ( pari a circa **kg.** \_\_\_\_\_ );
  
- Quantità di **rifiuti non riutilizzati in cantiere** da avviare al **recupero** presso centri di riciclaggio \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
mc. \_\_\_\_\_ ( pari a circa **kg.** \_\_\_\_\_ );  
Destinazione: Ubicazione \_\_\_\_\_ ;  
Tipologia Impianto \_\_\_\_\_ ;
  
- Quantità di **rifiuti non riutilizzati in cantiere** da avviare in discarica \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
mc. \_\_\_\_\_ ( pari a circa **kg.** \_\_\_\_\_ );  
Destinazione: Ubicazione \_\_\_\_\_ ;  
Tipologia Impianto \_\_\_\_\_ .

**N.B.**

1. Al Termine dei lavori dovranno essere comunicate le effettive produzioni di rifiuti e la loro destinazione (**riutilizzo, recupero, smaltimento, trasporto**), comprovata formalmente tramite **apposita modulistica**.
2. I progetti dovranno altresì riportare l'indicazione degli **eventuali** depositi già attrezzati di cui all'art. 5 del R.R. n. 6/2006 (**aree di stoccaggio e recupero materiale regolarmente autorizzate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006**) a servizio del cantiere, con la specificazione delle modalità di gestione dei flussi di materiali e rifiuti in entrata ed in uscita, nonché l'elenco delle attrezzature utilizzate per tali operazioni.
3. L'elenco dei rifiuti speciali a cui si riferisce il precitato R.R. n. 6/2006 è quello contenuto nel relativo allegato n. 1 di seguito riportato:

\_\_\_\_\_

Il Tecnico: \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Il/La Intestatario/a del PdC/DIA/SCIA/CIL/CILA/.....: \_\_\_\_\_

**Allegato 1 del R.R. n. 6 del 12-6-2006 pubblicato sul BUR Puglia n. 74 del 16-6-2006**

Elenco dei rifiuti speciali a cui si riferisce il presente accordo.

**Codice CER e descrizione rifiuto**

**17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche**

17 01 01 Cemento

17 01 02 Mattoni

17 01 03 Mattonelle e ceramica

17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

**17 02 Legno, vetro e plastica**

17 02 01 Legno

17 02 02 Vetro

17 02 03 Plastica

**17 03 Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**

17 03 02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

**17 04 Metalli (incluse le loro leghe)**

17 04 01 Rame, bronzo, ottone

17 04 02 Alluminio

17 04 03 Piombo

17 04 04 Zinco

17 04 05 Ferro e acciaio

17 04 06 Stagno

17 04 07 Metalli misti

17 04 11 Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

**17 05 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**

17 05 04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 08 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

**17 08 Materiali da costruzione a base di gesso**

17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.

## **SANZIONI** **(D. Lgs. N. 152 / 2006)**

### **Art. 254            Norme speciali**

1. Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

### **Art. 255            Abbandono di rifiuti**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquanta euro.
2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.
3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

### **Art. 256            Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
  - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

**Art. 257 Bonifica dei siti**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

**Art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al *comma 4(\*)* sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

**Art. 259 Traffico illecito di rifiuti**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

**Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'art. 33 del medesimo codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

**Art. 261 Imballaggi**

1. I produttori e gli utilizzatori che non adempiano all'obbligo di raccolta di cui all'articolo 221, comma 2, o non adottino, in alternativa, sistemi gestionali ai sensi del medesimo articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.
2. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 221, comma 3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'articolo 223, né adottano un sistema di restituzione dei propri imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro. La stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all' articolo 221, comma 4.
3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.
4. La violazione del disposto di cui all'articolo 226, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

**Art. 262 Competenza e giurisdizione**

1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

**Art. 263 Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.